



Città di Lecce

***Regolamento delle modalità procedurali
per petizioni d'iniziativa popolare***

Deliberazione n. 170 del 09.12.2003

REGOLAMENTO DELLE MODALITA' PROCEDURALI PER PETIZIONI D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1

SOGGETTI PRESENTATORI E FIRMATARI

Le petizioni possono essere presentate e sottoscritte dai titolari dei diritti di partecipazione previsti dall'art. 12 e 15 dello Statuto.

Negli articoli del presente Regolamento essi sono sinteticamente denominati "cittadini".

Art. 2

FIRME, AUTENTICAZIONI E DICHIARAZIONI NECESSARIE

Le petizioni rivolte al Sindaco *e/o* al Presidente del Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, devono essere sottoscritte da almeno 500 cittadini, come identificati nel precedente articolo; due delle sottoscrizioni suddette devono essere autenticate ed accompagnate da una dichiarazione con cui gli stessi assumono la responsabilità dell'autenticità delle firme dei sottoscrittori

Tali petizioni, presentate in carta libera, possono riguardare materia di esclusiva competenza locale che abbiano interesse generale o di particolare gravità purché adeguatamente motivate.

Non saranno prese in considerazione petizioni a contenuto generico, prive di motivazione o ripetitive di altre già presentate *per le quali l'Amministrazione si sia già espressa*. La competenza a decidere sull'eventuale rigetto spetta ad una apposita "Commissione di Valutazione" composta dal Segretario Generale, dal Difensore Civico e da un Dirigente nominato dal Sindaco.

Art. 3

MODALITÀ DI RACCOLTA DELLE FIRME IN CALCE A PETIZIONI

Le firme devono essere raccolte su fogli ciascuno riportante il testo della petizione. Ogni firma deve essere accompagnata dalla indicazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e del documento d'identità, onde consentire la verifica della loro capacità alla sottoscrizione in relazione ai requisiti soggettivi richiesti.

Art. 4

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le petizioni indirizzate al Sindaco *e/o*, al Presidente del Consiglio Comunale devono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo generale del Comune. L'Ufficio provvede alla protocollazione della richiesta e della documentazione presentata, indi le trasmette immediatamente all'Ufficio Anagrafe per il riscontro di competenza e, per il tramite della Segreteria Generale, alla Commissione di Valutazione.

Le petizioni possono essere anche inviate a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dal ricevimento della petizione deve procedere alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei sottoscrittori e comunicarne l'esito, per il tramite della Segreteria Generale, alla Commissione di Valutazione, cui spetta la verifica finale dell'ammissibilità sotto il profilo tecnico. La Commissione, entro 10 giorni, comunica *con atto motivato* al Sindaco *e/o* al Presidente del Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, il risultato della valutazione.

Eventuali carenze dei requisiti, relativamente alle sottoscrizioni e dichiarazioni necessarie, sono tempestivamente comunicate dalla Segreteria Generale, agli interessati per la regolarizzazione cui rimane subordinata la decorrenza del termine iniziale previsto per la risposta. Se la regolarizzazione non è effettuata entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, il procedimento è caducato.

Art. 5

RISPOSTA ALLE PETIZIONI DA PARTE DEL SINDACO

Ai sensi dell'art.15, 3° comma, dello Statuto, il Sindaco ovvero un Assessore da lui delegato, verificata l'ammissibilità da parte della Commissione di valutazione, risponde per iscritto alle petizioni entro i sessanta giorni successivi dalla data di acquisizione al protocollo generale.

La risposta è inviata ai due presentatori, che hanno sottoscritto la petizione con la propria firma autenticata, a mezzo posta.

In caso di dichiarata inammissibilità da parte delle Commissioni di valutazione, il Sindaco o Assessore da lui delegato dovrà dare comunicazione motivata al primo dei presentatori che hanno sottoscritto la petizione con la propria firma autenticata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nei successivi venti giorni dalla comunicazione della Commissione di valutazione.

Art. 6

ESITO DELLE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTATE AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.15 DELLO STATUTO

Il Presidente del Consiglio Comunale, verificata l'ammissibilità delle petizioni *da parte della Commissione di valutazione*, provvede tempestivamente a trasmettere copia della petizione ai Capigruppo Consiliari e al Presidente della Commissione Consiliare competente, affinché possano prendere conoscenza ed assumere eventuali iniziative.

Il Presidente della Conferenza dei Capigruppo o il Presidente della Commissione Consiliare possono, se lo ritengono opportuno, invitare il primo dei presentatori ad illustrare le motivazioni della petizione per una sua più completa ed approfondita disamina.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di acquisizione della petizione al protocollo generale il tema oggetto della petizione, se dichiarato ammissibile dalla Commissione di Valutazione, deve essere discusso dal Consiglio Comunale.

La convocazione del Consiglio Comunale è comunicata in tempo utile al primo dei presentatori, che hanno sottoscritto la petizione con la propria firma autenticata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di dichiarata inammissibilità da parte della Commissione di valutazione, il Presidente del Consiglio dovrà dare comunicazione motivata al primo dei presentatori che hanno sottoscritto la petizione con la propria firma autenticata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nei successivi venti giorni dalla comunicazione della Commissione di valutazione.